



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Studio Commerciale Viganò Brambilla e Associati
di dott. Mario Brenna, dott. Matteo Formenti e Associati società semplice

Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)
Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MI)

P.I. 00774610968
C.F. 04245210150

T. +39 0362.39191
F. +39 0362.627501

studiocommerciale@studiovba.com
www.studiovba.com

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 18/2021

Desio, li 29 giugno 2021

Oggetto: Le nuove regole delle vendite a distanza di beni (e-commerce)

Gentili Signori,

per effetto del recepimento delle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995, a decorrere dal 1° luglio 2021 entrano in vigore alcune novità in tema di IVA, con particolare riferimento alle vendite a distanza di beni, tra cui le vendite di beni perfezionate mediante sito internet di proprietà del cedente o mediante una piattaforma web marketplace (ad esempio, Amazon, eBay, ecc.).

Di seguito si illustrano le principali novità.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

VENDITE A DISTANZA INTRAUE DI BENI

Il nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 definisce le vendite a distanza intraUE di beni come le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione / trasporto, effettuate a favore di:

- persone fisiche non soggetti passivi d'imposta (consumatori finali);
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
- acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi d'imposta, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).

ACBMember www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Stante quanto sopra, NON sono rilevanti ai fini della normativa in commento le cessioni a distanza di beni effettuate a favore di soggetti passivi di imposta (cessioni B2B).

VENDITE A DISTANZA INTRAUE DI BENI CON PARTENZA DELLA SPEDIZIONE / TRASPORTO DALL'ITALIA

Le vendite a distanza intraUE di beni spediti / trasportati dall'Italia con destinazione in un altro Stato UE costituiscono generalmente cessioni non imponibili.

La predetta disposizione non si applica (e la cessione risulta quindi territorialmente rilevante in Italia) nel caso in cui il cedente sia stabilito in Italia e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il cedente, oltre che in Italia, non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di servizi di teleradiodiffusione e dei servizi elettronici ("Servizi TTE") sommate alle cessioni a distanza di beni effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, non ha superato nell'anno precedente la soglia di euro 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

Si noti, il limite di euro 10.000 è inteso CUMULATIVAMENTE con riferimento a TUTTE LE OPERAZIONI effettuate nel periodo effettuate verso consumatori finali e non alla singola operazione.

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, per le vendite "oltre soglia" l'operazione sconta l'IVA nello Stato di destinazione dei beni.

In tal caso, ai fini di assolvere l'imposta il cedente potrà scegliere tra due procedure alternative:

- **identificarsi in ciascuno degli Stati in cui è debitore dell'imposta;**
- **utilizzare il sistema "OSS – One Stop Shop",** dichiarando e versando all'Amministrazione finanziaria del proprio domicilio le singole imposte sul valore aggiunto dovute in ciascuno degli altri Paesi.

One Stop Shop significa letteralmente "negozio dove ci si ferma una sola volta". Il negozio è l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale il soggetto di imposta si iscrive per eseguire i suoi adempimenti.

Trattasi di un servizio elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) e/o effettuano vendite a distanza di beni a consumatori finali di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.

Il servizio OSS semplifica pertanto gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario **registrarsi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate**, mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione “*Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop*”:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/regime-oss-ue-imprese>

Per un approfondimento in merito al funzionamento del servizio OSS si rinvia alla consultazione della “Guida al mini sportello unico per l’IVA” predisposta dalla Commissione europea e disponibile alla pagina internet:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2525820/Guida+al+mini+sportello+unico+per+I+VA_one-stop-shop-guidelines_it.pdf/e8ccd945-336d-a2ae-6d21-3f8d35a6beac

ACQUISTI A DISTANZA INTRAUE DI BENI CON ARRIVO DELLA SPEDIZIONE / TRASPORTO IN ITALIA

Per tali operazioni valgono le medesime regole sopra indicate: in particolare, le nuove disposizioni costituiscono una deroga all’art. 7-bis, DPR n. 633/72 che individua il territorio dello Stato come luogo di cessione dei beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, se detti beni sono esistenti nel territorio dello Stato al momento della cessione.

La predetta disposizione (territorialità dello Stato di destinazione) non si applica (e trova quindi applicazione la tassazione nello Stato di partenza) qualora il cedente sia un soggetto stabilito in un altro Stato UE e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il cedente è stabilito in un solo Stato UE;
- l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi di teleradiodiffusione e dei servizi elettronici (“Servizi TTE”) e/o delle vendite a distanza intraUE NON ha superato nell’anno precedente la predetta soglia di euro 10.000 fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
- il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (opzione per la tassazione a destinazione).

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA STATI EXTRAUE

Sono considerate vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, da uno Stato extraUE con arrivo della spedizione / trasporto in uno Stato UE a:

- persone fisiche non soggetti passivi d’imposta (consumatori finali);
- soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (ad esempio, Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
- acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi d’imposta, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Stante quanto sopra, NON sono rilevanti ai fini della normativa in commento le cessioni a distanza di beni importati da uno Stato extraUE effettuate a favore di soggetti passivi di imposta (cessioni B2B).

Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore. È stato quindi introdotto un regime speciale (regime di importazione) per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extraUE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Il regime di importazione consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di:

- riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) importati (l'IVA è dovuta dal consumatore finale come parte del prezzo di versare);
- dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

Per accedere al nuovo regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop) è necessario **registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle entrate**, mediante le funzionalità presenti nell'area riservata alla sezione "*Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop*":

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss-imprese>

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON ARRIVO IN ITALIA

Il nuovo comma 4-ter dell'art. 40, DL n. 331/93 disciplina la territorialità delle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE con destinazione in Italia, inclusa l'ipotesi di vendite a distanza di beni importati in Italia e con arrivo della spedizione / trasporto nello Stato medesimo dichiarate nell'ambito del nuovo regime speciale "IOSS".

In particolare, le vendite a distanza di beni importati in un altro Stato UE si considerano effettuate in Italia se il luogo di arrivo della spedizione / trasporto è in Italia (tassazione a destinazione).

Si evidenzia che **per tali operazioni non è prevista la soglia di euro 10.000.**

Le vendite a distanza di beni importati in Italia, con arrivo della spedizione / trasporto in Italia, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del nuovo regime speciale "IOSS".

VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI CON PARTENZA DELLA SPEDIZIONE / TRASPORTO DALL'ITALIA

La nuova lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 41, DL n. 331/93 prevede che le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE in Italia, spediti / trasportati in un altro Stato UE, costituiscono **cessioni non imponibili**. Per tali operazioni NON trova applicazione la soglia di euro 10.000.